



Numero 2 / 2022

G. Maurizio Ballistreri,

Brevi note sul salario minimo per l'Europa sociale

Brevi note sul salario minimo per l'Europa sociale

G. Maurizio Ballistreri,

Professore associato di Diritto del lavoro, Università di Messina

Abstract

L'introduzione del salario minimo legale sembra avvicinarsi. Il salario minimo legale è un istituto che esiste in ventuno Paesi dell'Unione europea su ventisette, che hanno un sistema legale di fissazione dei minimi retributivi. L'Unione europea, anche a seguito della pandemia, sembra liberarsi del dogma dell'austerità e del rigorismo, per percorrere la strada dell'Europa sociale. Alla luce di questi dati il salario minimo legale appare necessario in Italia, in quanto finalizzato a garantire a tutti i lavoratori un minimo salariale inderogabile, prevedendo anche che la copertura riguardi quelle figure di lavoro che non rientrano nella nozione tradizionale di subordinazione e che subiscono gravi fenomeni di sfruttamento e che sono, quindi, meritevoli di tutele sul piano retributivo oltre che su quelli della sicurezza sul lavoro e sul welfare.

The introduction of the legal minimum wage seems to be getting closer. The legal minimum wage is an institution that exists in twenty-one out of twenty-seven countries of the European Union, which have a legal system for setting minimum wages. The European Union, even following the pandemic, seems to be freeing itself from the dogma of austerity and rigorism, to take the path of social Europe. In light of these data, the legal minimum wage appears necessary in Italy, as it is aimed at guaranteeing all workers a mandatory minimum wage, also providing that the coverage concerns those workers who do not fall within the traditional notion of subordination and who suffer serious phenomena of exploitation and which are, therefore, deserving of protection in terms of remuneration as well as those of safety in the workplace and welfare.

Dunque, l'introduzione del salario minimo legale sembra avvicinarsi.

Infatti, dopo il via libera della Commissione, anche il Consiglio dell'Unione europea ha dato il suo benestare alla proposta presentata dai ministri Ue del Lavoro e delle Politiche sociali, che mira a garantire una retribuzione equa del lavoro e un tenore di vita dignitoso.

1. Il salario minimo in Europa

Il salario minimo legale è un istituto che esiste in ventuno Paesi dell'Unione europea su ventisette, che hanno un sistema legale di fissazione dei minimi retributivi. Alla più antica tradizione francese risalente al 1950 dello SMIG, si sono uniti altri Stati introducendo il salario minimo per legge, da ultima la Germania con la legge approvata nel 2014, tema affrontato nel novembre 2017, a Göteborg in Svezia, dove i capi di Stato e premier dei paesi aderenti all'Ue hanno discusso di "Europa sociale" e di contrasto al dumping sociale. L'Unione europea, anche a seguito della pandemia, sembra liberarsi del dogma dell'austerità e del rigorismo, per percorrere la strada dell'Europa sociale ¹, partendo dalla promozione di livelli adeguati di salari minimi, sostenendo la contrattazione collettiva e migliorando l'accesso effettivo alla protezione sociale dei lavoratori ², come, su di un altro versante, si muove l'ipotesi di direttiva che inquadra i rider e, più in generale, i lavoratori in piattaforma, nel perimetro del lavoro subordinato.

2. Lo studio dell'INPS sui salari

Nel nostro Paese, sul tema, il presidente dell'INPS ha formulato di recente una proposta, fondata su di uno studio dell'istituto sui salari: su una platea di oltre 5 milioni di lavoratori dipendenti sulla base delle dichiarazioni contributive dell'ottobre 2017 (lavoratori che hanno lavorato a full time per tutto il mese) il 22% dei lavoratori del settore privato (eccezion fatta per i settori agricolo e domestico), si trova sotto una soglia di retribuzione oraria lorda di 9 euro. Sulla base di queste stime una platea del 9% è al di sotto anche degli 8 euro di salario orario; il 40% della platea si pone sotto 10 euro.

¹ Fontana, G., *La Carta Sociale Europea e il diritto del lavoro oggi*, in "W.P. Massimo D'antona" – INT, 132/2016.

² Ballistreri, M., *Após Gotemburgo: reflexões sobre direitos sociais na União Europeia*, in "Minerva", Revista de Estudos Laborai, Universidade Lusitana Editora, Lisboa, 2019.

3. Il salario minimo legale in Italia

Alla luce di questi dati il salario minimo legale appare vieppiù necessario nel nostro Paese³, in quanto finalizzato a garantire a tutti i lavoratori italiani un minimo salariale inderogabile, prevedendo anche che la copertura riguardi quelle figure di lavoro che non rientrano nella nozione tradizionale di subordinazione e che subiscono gravi fenomeni di sfruttamento e che sono, quindi, meritevoli di tutele sul piano retributivo oltre che su quelli della sicurezza sul lavoro e sul welfare.

A fronte dell'introduzione del salario minimo legale⁴ i sindacati confederali hanno sempre alzato gli scudi e qualche esponente ha affermato lapidariamente "fateci fare il nostro mestiere", sottintendendo che devono essere i contratti collettivi da loro sottoscritti a garantire i minimi salariali, senza però, alcuna motivazione giuridica considerata l'inesistenza di riserve di competenza fra legge e contratto, in quanto destinatari di un medesimo sostegno costituzionale, con l'esclusione che i rapporti fra le fonti si possano definire sulla base di schematiche delimitazioni di sfere di intervento.

Niente autorizza a sostenere che l'intervento legislativo debba operare solo in via sussidiaria alla contrattazione, secondo la configurazione tradizionale della normativa sui minimi, cioè limitatamente alle categorie dove i salari siano eccezionalmente bassi per l'assenza o per la particolare debolezza della contrattazione e che, comunque, se la grande parte del lavoro subordinato è formalmente coperta dall'autonomia collettiva, un'area

³ Magnani, M., *Il salario minimo legale*, in "Rivista Italiana di Diritto del Lavoro", I, 2010.

⁴ Per l'ampio ventaglio di posizioni si rinvia opportunamente, solo per citare alcune posizioni in dottrina, a Bavaro V., *Il salario minimo legale e le relazioni industriali*, in www.ildiariodellavoro.it, 22.10.2014; Bellavista A., *Il salario minimo legale*, in "Diritto delle relazioni Industriali", 3, 2014, p. 741 ss.; Biasi M., *Il salario minimo legale nel "Jobs Act": promozione o svuotamento dell'azione contrattuale collettiva?*, in "WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT - 241/2015; Guarriello F., *Verso l'introduzione del salario minimo legale?*, in Carinci F. (a cura di), *La politica del lavoro del Governo Renzi*, ADAPT Labour Studies e-Book series n. 40., 2015; Ichino P., *Minimum wage: perché non piace ai sindacati*, www.pietroichino.it, 11.02.2014; Magnani M., *Salario minimo*, in Carinci F. (a cura di), *La politica del lavoro del Governo Renzi*, ADAPT Labour Studies e-Book series, n. 40, 2015; Prosperetti G., *I minimi salariali: il problema dell'erga omnes*. in Carinci F. (a cura di) *La politica del lavoro del Governo Renzi*, ADAPT Labour Studies e-Book series n. 40, 2015; Spattini S., *Salario minimo legale vs contrattazione collettiva in Italia e in Europa*, www.bollettinoadapt.it, 23.3.2015; Speciale V., *Il salario minimo legale*, "WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT - 244/2015; Vallebona, A., *Sul c.d. salario minimo garantito*, in "Massimario di Giurisprudenza del Lavoro", n.5, 2008, p. 326; mi permetto, inoltre, citare Ballistreri, M., "Compenso minimo legale", *subordinazione e contrattazione collettiva*, in "Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro", 3, 2019.

significativa ne è esclusa proprio per la pratica del dumping sociale, specie nel Mezzogiorno e a danno delle donne e degli immigrati.

4. L'efficacia erga omnes dei contratti collettivi

D'altronde, se non si ritiene sufficiente la fissazione di minimi salariali per legge, che è invero coerente con la previsione dell'art. 36 della Costituzione⁵, allora si segua l'indicazione dell'Unione europea di conferire alla contrattazione collettiva efficacia generale, senza però il richiamo ad ordinamenti intersindacali che in realtà sottintende la difesa di vecchi monopoli rappresentativi, attraverso il richiamo alla nozione del "sindacato comparativamente rappresentativo", non rispondenti al diffuso pluralismo sindacale e dell'associazionismo datoriale, ma attraverso una legge di attuazione dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 39 della nostra Carta fondamentale⁶, ovviamente attraverso il diritto vivente⁷.

⁵ Gragnoli, E., Palladini, S., *I principi costituzionali in materia di retribuzione e la loro applicazione giurisprudenziale*, in *La retribuzione*, 2011, Utet, Torino; Ricci, G., *La retribuzione costituzionalmente adeguata e il dibattito sul salario minimo*, in "Lavoro e Diritto", n. 4, 2011.

⁶ Vari scritti in L. Zoppoli, A. Zoppoli, M. Delfino (a cura di), *Una nuova Costituzione per il sistema di relazioni sindacali?*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, parte III; De Luca Tamajo, R., *Incertezze e contraddizioni del diritto sindacale italiano: è tempo di regolamentazione legislativa*, in "Rivista Italiana di Diritto del Lavoro", 2, 2018;

⁷ Mengoni, L., *Il diritto vivente come categoria ermeneutica*, in *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, Giuffrè, Milano, 1996.